

Proc. N. 56-1/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Ufficio Regolazione crisi d'impresa e sovraindebitamento

Il Tribunale di Benevento, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi	Presidente Rel
Dott.ssa Vincenzina Andricciola	Giudice
Dott. Vincenzo Landolfi	Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 56/2024 R.G.A.V.G., avente ad oggetto: apertura della liquidazione controllata nei confronti di

COPPOLARO Giovanni, (Cod. Fisc. CPPGNN79L12A783A) nato in Benevento il 12.07.1979 e residente in 82030 Campoli del Monte Taburno (BN) – Via Provinciale Vitulanense snc;

proposto ad istanza di

VIVIBANCA S.p.a. cod. Fisc. 04255700652 (già TERFINANCE S.p.a. e già TERLEASING S.p.a.) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 10123 Torino –Via Giolitti, n. 15 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano PUGNO del Foro di Torino (Cod. Fisc. PGNSFN78P03L219Q, Posta Elettronica Ordinaria: S.PUGNO@LSLEX.COM) in forza di procura generale alle liti rilasciata dall'Amministratore;

FATTO E DIRITTO

Vivibanca Spa ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata di Coppolaro Giovanni in forza del decreto ingiuntivo n. 13513/2012 del Tribunale di Torino in relazione a debito assunto in qualità di fideiussore GICOP COSTRUZIONI S.r.l., deducendone lo stato di insolvenza;

Il debitore Coppolaro Giovanni si è ritualmente costituito, non ha contestato le allegazioni in fatto della ricorrente, ha rappresentato di non svolgere alcuna attività di impresa, di





non essere titolare di diritti di proprietà su beni immobili o mobili registrati, di non essere percettore di redditi di alcun genere, di non essere creditore di alcuna somma nei confronti di terzi, di essere, allo stato, collaboratore, a titolo gratuito, come direttore tecnico, della società ITALIA APPALTI SRL, con sede in CAMPOLI M.T. (BN), alla Via Provinciale Vitulanese snc, di non aver mai disposto, nel corso degli anni, di beni mobili o immobili a favore di terzi, depauperando il proprio patrimonio. Ha altresì ribadito che lo stato di sovraindebitamento consegue alle garanzie prestate, nel corso degli anni, a favore della GICOP COSTRUZIONI SRL, società della quale è stato a lungo amministratore.

Tanto premesso in fatto si osserva che sussiste la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il resistente la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;

Va dato atto, altresì, che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

Trattandosi di istanza presentata dal creditore, non è necessaria l'attività riservata dalla legge all'OCC;

Risulta superato il limite di procedibilità previsto all'art. 268, comma 2 CCII di euro 50.000,00 posto che il credito preteso dalla ricorrente ammonta ad oltre 120.000,00 euro (cfr. atto di precetto in atti e successivi interessi), cui si aggiungono i debiti accertati verso l'erario per oltre 20.000 euro (cfr. informativa della G. di Fi. in atti) essendo irrilevante, ai fini che qui interessano, il dato della intervenuta assegnazione, in favore della ricorrente, di somma (nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi) parzialmente soddisfattiva delle sole spese relative alla procedura;

rilevato che, in base alla documentazione in atti, sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'apertura della liquidazione controllata, ed invero il debitore Coppolaro Giovanni , il quale non assume la qualifica di consumatore in quanto il debito è derivante dalla garanzia prestata a favore della società Gicop Costruzioni srl, poi dichiarata fallita giusta la previsione di cui all'art 2 comma 1 lett e) CCII, è assoggettabile alla procedura de qua , essendo escluso da ogni altra procedura per la definizione dello stato di sovraindebitamento (liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa, altre procedure liquidatoria previste dal codice o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza)

è altresì dimostrato lo stato di insolvenza nel quale egli versa , l'informativa resa dalla G di F ha confermato che attualmente il Coppolaro Giovanni non possiede partecipazioni societarie, non è titolare di patrimonio immobiliare, quanto al patrimonio mobiliare , egli ha documentato l'avvenuta perdita di possesso del motociclo indicato nella informativa citata, nulla è documentato in relazione all'autovettura (che risulta immatricolata nell'anno 2001, quindi assai vetusta il cui valore non pare significativamente quantificabile) , ha un debito nei confronti dell'agenzia delle Entrate di euro 20.894,46, ha dichiarato, per l'anno 2023 un reddito annuo di euro 19.644,00, sicchè la sua complessiva esposizione debitoria (debito erariale e debito verso la ricorrente) tenuto conto della entità del reddito dichiarato

e delle verosimili spese di mantenimento in ragione della consistenza del suo nucleo familiare, dimostrano l'esistenza di uno squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile ;

precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII;

osservato, infine, che occorre procedere alla nomina del liquidatore, individuato nell'elenco dei gestori della crisi;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

Dichiara l'apertura della liquidazione controllata di
COPPOLARO Giovanni, (Cod. Fisc. CPPGNN79L12A783A) nato in Benevento il 12.07.1979 e residente in 82030 Campoli del Monte Taburno (BN) – Via Provinciale Vitulanense snc;

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Maria Letizia D'Orsi

nomina liquidatore l'avv. Cosimo Nazzaro che, entro due giorni, dovrà accettare la nomina, mediante dichiarazione da depositare in cancelleria, secondo le previsioni dell'art 270, co. 3, CCII;

ordina alla parte debitrice di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

asigna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a novanta giorni, entro il quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell'art 201 CCII;

ordina la consegna od il rilascio degli eventuali beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l'esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore;

dispone che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, o cessioni del quinto e ritenute per debiti, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura, eccetto che per credito fondiario;



dispone che il liquidatore:

- a) notifichi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;
- b) provveda all'inserimento della sentenza nell'apposita area del sito web del Ministero della Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page e (ove già possibile) di quello del Tribunale di Benevento, per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese; inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nell'ultimo paragrafo della motivazione che precede;
- c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;
- d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, co. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
- e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;
- f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;
- g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, ex art. 275, co. 3, CCII, ed a domandare la liquidazione del compenso;
- h) terminato il riparto, chieda la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;

ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore;

Si comunichi.

Benevento, 28/03/2025

Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giuseppina Formato, funzionaria addetta all'ufficio per il processo.



